



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale fallimentare, al fine di organizzare le procedure fallimentari secondo modalità di gestione il più possibile omogenee ed efficienti, invita i curatori ad attenersi alle seguenti

LINEE GUIDA

CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI (art. 118 u.c. l.fall.)

Ambito di applicazione

Liti attive

La norma si applica alle cause cd. "attive" cioè ai giudizi già promossi dal fallimento allo scopo di conseguire poste attive, liquidità, da ripartire tra i creditori:

- si tratta delle cause **aventi ad oggetto somme di danaro**, ad esempio: azioni di recupero crediti, azioni risarcitorie per equivalente, insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti; azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del/i bene/i in comproprietà;
- non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 l.fall. nell'ipotesi di **giudizi con finalità recuperatoria di beni mobili o immobili** da liquidarsi successivamente (azioni di inefficacia ex artt. 44, 64, 65, 66 l.f. che abbiano ad oggetto beni immobili e beni mobili, diversi dalle somme di denaro);
- l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'**azione esecutiva** conseguente al vittorioso esperimento dell'azione, nonché alle azioni esecutive in corso;
- nel caso in cui si sia scelto la via della **costituzione di parte civile nel procedimento penale**, la stessa deve essere già avvenuta.
- non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 nel caso in cui la controversia pendente costituisca l'**unico attivo della procedura**.

La norma deve potersi applicare anche al caso di:

- **credito nei confronti di un altro fallimento altra procedura concorsuale, già ammesso al passivo**, nelle more della distribuzione;

- **credito fiscale** (es. per IVA) nell'attesa del pagamento da parte dell'Erario.

Liti passive

Insinuazioni tardive

La domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, nè comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica (tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 02/09/2014, n.18550, Cass. 05 marzo 2009, n. 5304).

Opposizioni stato passivo

I creditori non ammessi al passivo (o comunque per la parte non ammessa), anche se hanno proposto opposizione allo stato passivo, non hanno diritto a partecipare ai riparti né ad ottenere accantonamenti, a meno che non ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 113 che prevede accantonamenti solo in favore dei creditori oppositori che abbiano ottenuto misure cautelari e degli oppositori che abbiano ottenuto "sentenza" favorevole non passata in giudicato.

Quindi il Curatore, **dopo la pronuncia di primo grado**, chiude il fallimento e, **se soccombente**, accantona tutte le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti (ex art. 113, c. 1, n. 3, e 117, c. 2, l.fall.); **se vittorioso in primo grado** chiuderà la procedura senza effettuare alcun accantonamento.

Procedimento

Il curatore, una volta terminate le operazioni di liquidazione, se il fallimento non può essere chiuso esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa,

1) lo comunicherà immediatamente al giudice delegato, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa e specificando:

- il tipo di causa ancora pendente e il valore della stessa;
- le ragioni per cui non appare possibile o conveniente ricorrere a soluzioni transattive, alla rinuncia agli atti del giudizio, all'abbandono della causa o delle cause, alla cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o alla cessione del credito giudizialmente contestato;
- i presumibili tempi di definizione;
- la probabilità che la causa abbia esito favorevole;

- l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa;
- le eventuali somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

2) ottenuto il nulla osta del giudice delegato, quantificherà l'entità delle somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati.

3) depositerà il conto della gestione nel quale si darà conto della chiusura in pendenza di giudizio/i, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto.

4) approvato il rendiconto e liquidato il compenso, presenterà il progetto di ripartizione (l'eventuale supplemento di riparto a chiusura avvenuta potrà legittimare il Curatore a chiedere un supplemento di compenso);

5) dopo la chiusura, il curatore provvederà a notificare il giudice delle cause pendenti, depositando apposito atto, che il fallimento è stato chiuso ex art. 118 c. 2 l.fall. e che, pertanto, permane la legittimazione processuale del curatore.


6) il curatore relazionerà ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso e di ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, ivi compreso il permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

Si comunichi ai curatori, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Potenza, 28 aprile 2022

I Giudici Delegati



Dott.ssa Annachiara Di Paolo

Annachiara Di Paolo

Dott.ssa Daniela di Gennaro

Daniela di Gennaro

Dott.ssa Angela Alborino

Angela Alborino